

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA**

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO

concernente

**LA MOBILITA' DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/26**

Il giorno 5 marzo 2024 ad ore 15.00, presso una sala riunioni della sede del Dipartimento istruzione e cultura, in via Gilli n. 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte pubblica del Dipartimento istruzione e cultura e la delegazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale insegnante della scuola dell'infanzia per definire, concordare e sottoscrivere il contratto collettivo provinciale decentrato concernente le procedure di mobilità del personale insegnante a tempo indeterminato della scuola dell'infanzia provinciale per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26.

Le parti, a conclusione dell'incontro, convengono e sottoscrivono il seguente testo del contratto collettivo provinciale decentrato.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026.

Art. 1

Campo di applicazione, durata del contratto ed interpretazione autentica

1. Il presente contratto disciplina la mobilità territoriale del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 66 del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo alle norme speciali per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento (di seguito denominato CCPL), sottoscritto il 17 ottobre 2003 e successive modifiche, in particolare da ultimo recate dall'Accordo di data 24 luglio 2014.
2. Le disposizioni oggetto del presente contratto hanno effetto per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. Eventuale disdetta di una delle parti va presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente le operazioni di mobilità.
3. Qualora dovessero essere adottate nuove disposizioni normative che incidono sulla mobilità del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali, con particolare riferimento alla permanenza del vincolo triennale di permanenza nella sede di titolarità, ciascuna delle parti sottoscrittrici può chiedere all'altra la revisione o l'integrazione del presente contratto.
4. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa con le modalità previste dall'art. 12 del CCPL.

Art. 2

Trasferimenti di sede a domanda

1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e con decorrenza 1° settembre 2024, in via sperimentale, gli insegnanti assunti nell'ultimo triennio o trasferiti non sono soggetti a vincolo di permanenza su sede, fatti salvi i vincoli previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere b, c, d del presente contratto.
2. I trasferimenti di sede del personale insegnante hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico e sono effettuati, anche per gli insegnanti perdenti posto, secondo le indicazioni del presente articolo.
3. Ai fini dei trasferimenti di sede sono disponibili i posti individuati per il medesimo anno scolastico dal Programma annuale approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 54 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13, e non coperti con personale a tempo indeterminato ed in particolare:
 1. posti di sezione;
 2. posti di sezione con competenza linguistica;
 3. posti supplementari da Programma annuale;
 4. posti a orario ridotto del prolungamento d'orario tra quelli definiti da

2
Jm

09

2

B

*

A

Programma annuale.

Sono in ogni caso assegnati i posti che nel corso delle operazioni di trasferimento si rendono disponibili in luogo di quelli di cui ai punti precedenti.

Il trasferimento è effettuato solo per i posti con orario corrispondente all'orario di lavoro del richiedente.

4. Può richiedere il trasferimento per i posti di sezione con competenza linguistica il personale in possesso di certificazione linguistica di livello almeno B1 o delle competenze linguistiche accertate in concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di insegnante della scuola dell'infanzia in provincia di Trento.

Può altresì richiedere il trasferimento su posti di sezione con competenza linguistica il personale insegnante in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale in lingua e letteratura straniera inglese o tedesca (conseguito con l'ordinamento universitario previgente al decreto ministeriale n.509 del 1999, ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999 o ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004).

Il personale insegnante assunto a tempo indeterminato o che ha effettuato il passaggio da orario ridotto a tempo pieno, su posto di sezione con competenza linguistica, assicura sei anni scolastici di servizio sullo stesso tipo posto, anche su sede di titolarità diversa.

Il personale insegnante della scuola dell'infanzia che richiede il trasferimento su posto di sezione con competenza linguistica e che ha già svolto servizio, anche a tempo determinato, nelle scuole dell'infanzia provinciale sulla lingua straniera per almeno tre anni, è soggetto unicamente a vincolo triennale su posto di sezione con competenza linguistica e non a vincolo su sede.

In via sperimentale, per il biennio 2024/25 e 2025/26 l'insegnante di sezione che si identifica nella scuola di titolarità su posto di competenza linguistica, eventualmente disponibile nella medesima scuola, ha due possibilità: vincolarsi e, in tal caso, avere attribuito il punteggio aggiuntivo nella graduatoria di scuola per l'individuazione del perdente posto o confermare la propria disponibilità annualmente e in questo caso non essere soggetto a vincoli né di sede né di tipo posto.

Il posti di sezione con competenza linguistica disponibili in una determinata scuola verranno assegnati agli insegnanti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno titolari nella scuola, in possesso dei requisiti e che ne faranno domanda, secondo una graduatoria di scuola predisposta in base ai punteggi indicati nell'allegata Tabella C.

L'identificazione degli insegnanti sui posti di sezione con competenza linguistica disponibili presso la scuola di titolarità viene effettuata prima delle procedure di mobilità.

L'insegnante identificato o assunto su posto di sezione con competenza linguistica, che termini il vincolo di permanenza su posto con competenza linguistica, può chiedere di essere assegnato al posto di sezione eventualmente disponibile nella scuola di titolarità; tale operazione viene effettuata prima delle procedure di mobilità.

I trasferimenti sono effettuati in due fasi distinte:

- a) prima fase: trasferimenti nell'ambito del comune della scuola di titolarità.
Sono effettuate nella prima fase le operazioni di trasferimento relative alle domande nelle quali viene indicata come prima scelta una sede di scuola situata nello stesso comune della scuola di attuale titolarità. Non rientrano nella prima

fase le sedi di scuole appartenenti allo stesso comune se indicate in ordine di preferenza dopo una scelta di sede fuori comune;

- b) seconda fase: trasferimenti nell'ambito del territorio provinciale, fuori dal comune della scuola di titolarità.

Sono effettuate in seconda fase, secondo l'ordine di graduatoria, le operazioni relative alle richieste di trasferimento nell'ambito del comune della scuola di titolarità per le quali non è stata possibile l'assegnazione in prima fase.

5. In ciascuna delle due fasi le operazioni di trasferimento sono effettuate secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo comma 6 e, in relazione alle caratteristiche del posto disponibile, nel rispetto delle precedenza di cui al successivo articolo 6.
6. Il Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola, di seguito denominato "Servizio competente", predispone un'unica graduatoria per i trasferimenti di tutti gli insegnanti, compresi quelli individuati perdenti posto, sulla base del punteggio attribuito secondo quanto riportato nell'allegata Tabella A. La graduatoria è pubblicata presso i Circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia nonché sul portale istituzionale della scuola trentina www.vivoscuola.it. Entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria sul sito internet gli insegnanti interessati possono presentare eventuali osservazioni nel merito del punteggio loro attribuito. Nelle situazioni di parità di punteggio precede in graduatoria l'insegnante con maggior anzianità anagrafica.
7. I termini di presentazione delle domande e di eventuale ritiro delle stesse sono stabiliti annualmente dal Servizio competente.
8. Nella domanda di trasferimento possono essere indicate fino al massimo di 20 scuole presso le quali chiedere il trasferimento volontario.
9. L'insegnante supplementare assunto o trasferito con precedenza assoluta ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27 non può presentare domanda di trasferimento volontario per i primi tre anni dall'assegnazione alla scuola e comunque fino alla permanenza nella scuola del bambino seguito, né essere individuato perdente posto se nella scuola di assegnazione risultano esservi disponibili posti di insegnante supplementare.
10. Nei casi di cui al comma 9, venuta meno la presenza del bambino seguito e qualora non fosse disponibile un altro posto di insegnante supplementare nella scuola, l'insegnante sarà dichiarato perdente posto con il riconoscimento della maggiorazione del punteggio del 75% per l'assegnazione di posti di insegnanti supplementari. Qualora nella scuola di assegnazione sia disponibile un posto di sezione, l'insegnante non sarà in ogni caso riassorbito automaticamente su tale posto, ma concorrerà all'assegnazione del medesimo formulando apposita domanda di trasferimento.
11. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 64 del CCPL, non può ottenere il trasferimento nell'istituzione scolastica dalla quale era stato trasferito per incompatibilità per i due anni successivi al trasferimento e, in ogni caso, fino al venir meno delle condizioni che hanno determinato l'incompatibilità.
12. Tutti i titoli che si intendono far valere nella domanda di trasferimento devono essere

caso, fino al venir meno delle condizioni che hanno determinato l'incompatibilità.

12. Tutti i titoli che si intendono far valere nella domanda di trasferimento devono essere posseduti entro il termine fissato per la presentazione della domanda.

Art. 3

Insegnanti perdenti posto

1. Per ogni singola scuola, nel caso in cui, in relazione al numero di posti di cui all'art. 2, comma 3, il personale insegnante a tempo indeterminato titolare presso la scuola risulti in numero superiore, il Servizio competente provvede all'individuazione degli insegnanti perdenti posto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L'individuazione degli insegnanti perdenti posto, avviene, per ogni singola scuola, con riferimento ad una graduatoria risultante dal punteggio attribuito ad ogni insegnante a tempo indeterminato titolare in quella scuola sulla base dell'allegata Tabella B. Nell'ambito di tale graduatoria al personale vincolato su un posto di sezione con competenza linguistica viene attribuita una maggiorazione di punteggio pari a sei anni di servizio a tempo indeterminato. In caso di vincolo di permanenza su posto di sezione con competenza linguistica ridotto a tre anni, la maggiorazione del punteggio è pari tre anni di servizio a tempo indeterminato.

Gli insegnanti in possesso del patentino di lingua ladina hanno precedenza nella graduatoria per l'individuazione degli insegnanti perdenti posto del Circolo di coordinamento pedagogico scuole dell'infanzia ladine come previsto dall'art. 97, comma 2 della L.P. 5/2006.

Sono individuati perdenti posto gli insegnanti che, nella graduatoria, risultano avere minor punteggio. In caso di parità di punteggio, è perdente posto l'insegnante con minore età anagrafica. La graduatoria di scuola è affissa all'albo del Circolo di coordinamento di riferimento. Gli insegnanti individuati perdenti posto, entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria presso i Circoli di coordinamento, che ne curano anche la comunicazione alle singole scuole, possono presentare eventuali osservazioni in merito al punteggio loro attribuito. L'istanza dell'insegnante si ritiene evasa con l'eventuale correzione della graduatoria. Non accoglimenti delle osservazioni saranno comunque motivati.

3. I termini di presentazione delle domande del personale individuato perdente posto sono stabiliti annualmente dal Servizio competente. Nella domanda gli insegnanti perdenti posto possono indicare, in ordine di preferenza, fino ad un massimo di 40 sedi di scuola dell'infanzia. L'insegnante individuato perdente posto che, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della graduatoria all'albo del Circolo di coordinamento di riferimento, non presenta domanda di trasferimento, è assegnato d'ufficio, secondo l'ordine di graduatoria, alla scuola con disponibilità di posti più vicina alla sua residenza. Qualora l'insegnante individuato quale perdente posto avesse già presentato domanda di trasferimento entro il termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, la domanda presentata in qualità di perdente posto annulla automaticamente la precedente. La domanda di trasferimento volontario viene nuovamente considerata nel caso in cui l'insegnante medesimo nel corso delle operazioni di trasferimento non risulti più essere perdente posto, nonché nell'ulteriore caso in cui non abbia presentato la domanda di trasferimento in qualità di perdente posto. In tale ultima ipotesi, nell'eventuale indisponibilità di tutte le sedi indicate nella domanda, all'insegnante è assegnata d'ufficio, secondo l'ordine di graduatoria, la sede

di scuola disponibile più vicina alla sua residenza o al suo domicilio.

4. Nell'ambito della graduatoria di cui all'art. 2 comma 6, per gli insegnanti perdenti posto il punteggio relativo alle lettere a), b), c) del punto I (Anzianità di servizio) della Tabella A viene incrementato del 75%. Per il personale individuato perdente posto che non ha presentato domanda di trasferimento, il punteggio in graduatoria è determinato in base ai titoli in possesso dell'Amministrazione. Nelle situazioni di parità di punteggio precede in graduatoria l'insegnante con maggior anzianità anagrafica.
5. Non possono essere dichiarati perdenti posto gli insegnanti ammessi alle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Non possono, altresì, essere dichiarati perdenti posto gli insegnanti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 5 e 7, della suddetta legge, a condizione che l'assistito sia domiciliato nel comune della sede di titolarità, a meno che la contrazione di posti non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento. Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata domanda di trasferimento volontario nella quale viene indicata come prima sede quella sita nel comune di domicilio dell'assistito ovvero in comuni limitrofi, solo nel caso in cui non esistesse alcuna scuola dell'infanzia provinciale nel comune considerato. Allo stesso modo non possono essere dichiarati perdenti posto gli insegnanti che, per gravi motivi di salute, necessitano di particolari cure a carattere continuativo (ad es: dialisi, cobalto-terapia, ecc.), a condizione che la sede di titolarità sia situata in comuni nei quali vi siano centri specializzati nella cura della patologia di cui necessitano, ovvero in comuni limitrofi. Il personale non inserito nella graduatoria di scuola per l'individuazione del perdente posto in quanto beneficiario di tale precedenza è tenuto a dichiarare, entro il termine previsto annualmente per la presentazione della domanda del personale perdente posto, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione dalla graduatoria di scuola.
6. In ogni caso si procede al riassorbimento del personale perdente posto se nel corso dei trasferimenti si renda disponibile, nella sede di scuola in cui vi è originariamente riduzione, un posto di consistenza oraria pari a quella del rapporto di lavoro del perdente posto.
7. Nell'impossibilità di trasferire l'insegnante perdente posto in una delle sedi di pari orario indicate nella domanda, allo stesso è assegnata d'ufficio la sede di scuola più vicina al comune di residenza, ovvero, su indicazione preventiva dell'interessato, quella più vicina al comune espressamente indicato nella domanda di trasferimento.

Art. 4

Insegnanti perdenti posto: casi particolari

1. Calo di sezione e perdente posto insegnante assunto con contratto ad orario ridotto: nel caso in cui, a fronte di calo sezionale, risulti perdente posto un insegnante assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'insegnante a tempo pieno che lo precede nella graduatoria di scuola e che subentrerebbe su posto ad orario ridotto reso

parziale potrà essere integrato, previa verifica della compatibilità con l'organizzazione scolastica, con ore resesi disponibili a seguito della eventuale trasformazione annuale a part-time del rapporto di lavoro di un insegnante della scuola. Permanendo la compatibilità organizzativa, l'insegnante potrà scegliere tale opzione anche per i tre anni successivi;

- presentare domanda di trasferimento entro i termini fissati dal Servizio competente. Alla domanda verrà attribuito il punteggio dei perdenti posto.
2. Calo del posto del prolungamento di orario e perdente posto insegnante assunto a tempo pieno: nel caso in cui, a fronte di un calo di posto ad orario ridotto del prolungamento d'orario, risulti perdente posto un insegnante assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno, l'insegnante assunto a tempo parziale può scegliere di subentrare sul posto di sezione, mantenendo la consistenza oraria prevista dal proprio contratto; in questo caso l'insegnante di sezione che risulterebbe perdente posto può, previa verifica della compatibilità con l'organizzazione scolastica, sottoscrivere un contratto di lavoro part-time, purché lo spezzone disponibile sia di almeno 12,5 ore, oppure può presentare domanda di trasferimento come perdente posto.
 3. Scuole a sezione ridotta o sottodimensionate e perdente posto assunto con contratto ad orario ridotto: nelle scuole a sezione ridotta o sottodimensionate in cui sia individuato perdente posto un insegnante assunto a tempo parziale, l'insegnante a tempo pieno che lo precede in graduatoria e che subentrerebbe su un posto di sezione ridotta ha le seguenti opzioni:
 - sottoscrivere prima dei trasferimenti un contratto di part-time orizzontale, in coerenza con il posto disponibile, dal 1° settembre al 31 agosto. I contratti a tempo parziale andranno firmati nei tempi fissati per i part-time delle scuole sottodimensionate e comunque prima della mobilità. In questo caso l'insegnante part-time non sarà più perdente posto;
 - sottoscrivere prima dei trasferimenti un contratto di part-time orizzontale in coerenza con il posto disponibile dal 1° settembre al 31 agosto e chiedere il completamento con le ore del tempo prolungato; tale opzione sarà possibile solo nel caso di corrispondenza dell'orario e previa verifica della compatibilità con l'organizzazione scolastica. In questo caso l'insegnante part-time sarà trasferito come perdente posto;
 - presentare domanda di trasferimento come perdente posto entro i termini fissati dal Servizio competente; in questo caso l'insegnante con contratto ad orario ridotto non sarà più perdente posto.
 4. Scuole a sezione ridotta o sottodimensionate e perdente posto insegnante assunto a tempo pieno: nelle scuole a sezione ridotta o sottodimensionate il personale a tempo pieno individuato perdente posto ha le seguenti opzioni:
 - sottoscrivere prima dei trasferimenti contratto di part-time orizzontale in coerenza con il posto disponibile dal 1° settembre al 31 agosto. In tal caso i contratti a tempo parziale andranno firmati nei tempi fissati per i part-time delle scuole sottodimensionate e comunque prima della mobilità. Nel caso in cui a gennaio venga ripristinata la sezione piena, l'insegnante che ha richiesto il part-time può rientrare a tempo pieno sulla sezione. Previa valutazione della compatibilità con l'organizzazione scolastica, l'insegnante potrà rientrare a tempo pieno anche qualora, in corso d'anno, si renda disponibile un posto a

seguito di cessazione di un insegnante a tempo indeterminato presso la scuola stessa.

Il contratto part-time potrà essere integrato fino al tempo pieno e compatibilmente con l'organizzazione scolastica, con ore resesi disponibili a seguito della eventuale trasformazione annuale a part-time del rapporto di lavoro di un insegnante della scuola; in alternativa, e compatibilmente con l'organizzazione scolastica, l'orario potrà essere integrato con eventuali ore del tempo prolungato per i mesi previsti dal Programma annuale.

- presentare domanda di trasferimento come perdente posto entro i termini fissati dal Servizio competente.
5. Nel caso in cui, a fronte di variazione da 15 a 12,5 ore settimanali o viceversa, dell'orario di posto ad orario ridotto in base al Programma annuale, risulti perdente posto un insegnante assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale, tale insegnante può richiedere analoga variazione della consistenza del rapporto di lavoro o presentare domanda di trasferimento conservando la consistenza del rapporto in essere. Nel primo caso l'insegnante non è più perdente posto.
 6. Nel caso in cui in una determinata scuola un insegnante a tempo indeterminato abbia già presentato le dimissioni irrevocabili e cessi dal servizio dopo il 1° settembre ed entro il 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono le operazioni di mobilità, l'insegnante individuato perdente posto in quella scuola può sottoscrivere un contratto di part-time orizzontale, qualora nella scuola stessa sia disponibile almeno fino al 31 dicembre uno spezzone orario di almeno 12,5 ore. In questo caso l'insegnante non sarà più perdente posto ed entro il 31 dicembre dovrà subentrare sul posto dell'insegnante cessato. Tale opzione sarà attuabile solamente a seguito di una valutazione della compatibilità con l'organizzazione scolastica e solo nel caso in cui la consistenza oraria dell'insegnante perdente posto sia corrispondente al posto che si renderà disponibile entro il 31 dicembre.

Art. 5

Assegnazioni provvisorie di sede

1. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte con effetto dall'inizio dell'anno scolastico fino alla fine del medesimo per le sedi disponibili e con orario corrispondente a quello di lavoro del richiedente e per lo stesso tipo-posto.
2. Ai fini dell'assegnazione provvisoria di sede sono disponibili i posti di cui all'art. 2 comma 3, coperti da personale a tempo indeterminato assente per l'intero anno scolastico, compresi quelli delle sezioni ridotte, noti entro la conclusione delle operazioni di mobilità.
3. Può presentare domanda di assegnazione provvisoria di sede:
 - a) il personale individuato perdente posto può presentare domanda di assegnazione provvisoria per la sola sede dove è stato individuato perdente posto, qualora nella sede stessa risulti disponibile un posto di pari orario e dello stesso tipo posto o in subordine, per un'altra sede del circolo. In tale ipotesi l'interessato gode di precedenza rispetto ad altre domande di assegnazione alla medesima sede. Nel caso in cui vi siano più perdenti posto aspiranti all'assegnazione provvisoria, l'assegnazione provvisoria sarà disposta in favore dell'insegnante con il maggior punteggio;

- b) il personale che, avendo presentato per lo stesso anno scolastico domanda di trasferimento volontario, non l'abbia ottenuto.
 - c) gli insegnanti ammessi alle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure alle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 5 e 7, della suddetta legge solo per le sedi site nel comune di domiciliazione dell'assistito, ovvero in uno dei comuni limitrofi;
 - d) gli insegnanti che, per gravi esigenze di salute (ad es.: dialisi, cobalto-terapia, eccetera), necessitano di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune richiesto, ovvero in uno dei limitrofi;
4. Le operazioni di assegnazione provvisoria di sede sono effettuate, tenendo conto del possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al successivo articolo 6 e comunque assicurando la precedenza di cui alla lettera a) del precedente comma 3, con riferimento ad una graduatoria predisposta dal Servizio competente sulla base del punteggio attribuito a ciascun insegnante secondo quanto riportato nella allegata tabella A per i trasferimenti di sede.
5. Non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per i primi tre anni scolastici decorrenti dalla data di assunzione/trasferimento, o comunque fino alla permanenza del bambino nella scuola, gli insegnanti supplementari assunti con precedenza assoluta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27, qualora nella scuola di attuale assegnazione vi siano disponibili posti di insegnante supplementare. Altresì non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per i primi tre anni scolastici decorrenti dalla data di assunzione gli insegnanti che ai fini dell'assunzione si sono avvalsi della precedenza assoluta derivante dell'attestato di conoscenza della lingua ladina, mochena o cimbra. Per i successivi due anni l'assegnazione può essere richiesta, ma solo per le sedi dove tale attestato è spendibile.
6. Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per le sezioni individuate da piano annuale in via sperimentale quali sezioni a metodologia didattica differenziata "Montessori" gli insegnanti in possesso del titolo corrispondente.
7. Tutti i titoli che si intendono far valere nella domanda di assegnazione provvisoria devono essere posseduti entro il termine fissato per la presentazione della domanda.
8. Le domande di assegnazione provvisoria devono essere presentate entro la data fissata per la presentazione delle domande di trasferimento. Gli insegnanti per i quali sono sopraggiunte dopo la predetta data le situazioni previste dal comma 3 lettera c) e d) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria non oltre il 1° agosto.

Art. 6

Precedenze nelle operazioni di trasferimento di sede e di assegnazione provvisoria

1. Nell'ambito di ciascuna fase dei trasferimenti e nelle assegnazioni provvisorie di sede vengono riconosciute, secondo l'ordine, le seguenti precedenze:
- a) precedenza agli insegnanti trasferiti nell'anno precedente, per soppressione di posto, per sottodimensionamento della scuola o per istituzione di una sezione

ridotta, che richiedono il rientro nella scuola di precedente titolarità;

- b) precedenza al personale che documenta con apposito attestato la conoscenza della lingua ladina per i posti eventualmente disponibili, o che si rendano tali nel corso del movimento, nelle scuole provinciali dell'infanzia site nei seguenti comuni di cui all'art. 21 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13: Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena, Sèn Jan di Fassa, Soraga. Gli insegnanti che vengono assunti o ottengono il trasferimento avvalendosi di tale precedenza non possono chiedere trasferimento volontario per cinque anni dall'assunzione o dal trasferimento;
- c) precedenza al personale che documenta rispettivamente con apposito attestato la conoscenza della lingua e della cultura della popolazione mochena o cimbra per i posti eventualmente disponibili, o che si rendano tali nel corso del movimento, nelle scuole provinciali dell'infanzia site nei seguenti comuni di cui all'art. 21 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13: Fierozzo - Vlaröztz, Frassilongo - Garait e Palù del Fersina - Palae en Bersntol, nonché nel comune di Luserna - Lusérn. Gli insegnanti che vengono assunti o ottengono il trasferimento avvalendosi di tale precedenza non possono chiedere trasferimento volontario per cinque anni dall'assunzione o dal trasferimento;
- d) precedenza agli insegnanti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27 (ovvero quelli in possesso dell'attestato di specializzazione rilasciato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31.10.1975 n. 970 e degli art. 13, 14 e 15 della legge 6.12.1971 n. 1074), sui posti supplementari eventualmente disponibili e per i quali abbiano fatto richiesta, fermo restando, il divieto per chi se ne avvale, di trasferimento volontario per tutto il tempo di permanenza del bambino nella scuola;
- e) precedenza agli insegnanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tale precedenza opera esclusivamente nella seconda fase;
- f) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio dell'assistito per gli insegnanti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il venir meno delle condizioni per beneficiare della precedenza deve essere dichiarato entro i termini previsti annualmente per la presentazione delle domande del personale perdente posto. Tale precedenza opera esclusivamente nella seconda fase;
- g) precedenza agli insegnanti che, per gravi motivi di salute, necessitano di particolari cure a carattere continuativo (ad es: dialisi, cobalto-terapia, ecc.), per le sedi indicate nella domanda, a condizione che si tratti di sedi situate in comuni nei quali vi siano centri specializzati nella cura della patologia di cui si necessita, ovvero in comuni ad essi limitrofi. Tale precedenza opera esclusivamente nella seconda fase;
- h) precedenza agli insegnanti trasferiti nell'ultimo triennio, per soppressione di posto, per sottodimensionamento della scuola o per istituzione di una sezione ridotta, che richiedono il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Art. 7

Utilizzi insegnanti perdenti posto

1. Il personale perdente posto che abbia ottenuto il trasferimento ad una sede sita in un comune diverso da quello della sede di precedente titolarità e che disti più di 20 km dal comune della scuola di provenienza, e, se richiesta, non abbia ottenuto l'assegnazione provvisoria presso la sede di precedente titolarità secondo quanto disciplinato all'articolo 5 comma 3 del presente accordo, può chiedere l'utilizzo nella scuola di provenienza. L'utilizzo potrà essere concesso su incarichi d'insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche (prolungamento d'orario, completamento supplementare, completamento part-time, ecc.) anche attraverso il cumulo degli stessi, salvo il caso di manifesta incompatibilità organizzativa, e comunque per un orario di lavoro complessivamente non inferiore alle 12,5 ore settimanali.

In via provvisoria, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il personale perdente posto assunto con contratto a tempo parziale può richiedere l'utilizzo nelle scuole del circolo di provenienza.

Le operazioni di utilizzo sono disposte a conclusione del movimento magistrale.

2. Il personale perdente posto in una scuola a sezione ridotta che abbia ottenuto il trasferimento ad una sede sita in un comune diverso da quello della sede di precedente titolarità e che disti più di 20 km dal comune della scuola di provenienza, può chiedere l'utilizzo nella scuola di provenienza. L'utilizzo potrà essere concesso su incarichi d'insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche (prolungamento d'orario, completamento supplementare, completamento part-time, ecc.) anche attraverso il cumulo degli stessi, salvo il caso di manifesta incompatibilità organizzativa, e comunque per un orario di lavoro complessivamente non inferiore alle 12,5 ore settimanali. Qualora la sede di titolarità non risulti disponibile, l'insegnante perdente posto può presentare domanda di utilizzo per un'altra sede del circolo.

Art. 8

Valutazione anzianità di servizio

1. Per le procedure di mobilità, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio di cui alle tabelle A e B allegate al presente contratto, sono valutati i servizi riconosciuti utili ai fini giuridici e/o economici.
2. Sono altresì valutati:
 - a) i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001, n. 151 (Capo III - Congedo di maternità, Capo IV - Congedo di paternità, Capo V - Congedo parentale, Capo VII - Congedi per la malattia del figlio);
 - b) il periodo di aspettativa non retribuita previsto dal CCPL all'art. 37, comma 13, in materia di tutela della maternità;
 - c) i periodi di assenza non contemplati alle lettere a) e b) di durata pari o inferiore a 30 gg. Consecutivi.

Art. 9

Passaggio a tempo pieno del personale assunto a tempo parziale

1. Al termine delle operazioni di mobilità, in coerenza con il piano delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuare con il 1° settembre e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, si attua il passaggio a tempo pieno di personale assunto a tempo indeterminato a tempo parziale.
2. La domanda di rientro a tempo pieno va presentata al Servizio competente nei termini e nei modi previsti per le domande di mobilità. Il passaggio a tempo pieno è disposto con riguardo alla posizione dei richiedenti nella graduatoria unica dei trasferimenti.
3. Qualora nelle disponibilità dei posti per il rientro a tempo pieno vi fossero posti di insegnante supplementare, tali posti verranno assegnati, sulla base della graduatoria dei trasferimenti, tenendo conto della precedenza assoluta prevista dall'articolo 2, comma 1, legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27.
Qualora nelle disponibilità dei posti per il rientro a tempo pieno vi fossero posti di sezione per insegnanti con competenza linguistica tali posti verranno assegnati, sulla base della graduatoria unica dei trasferimenti, agli insegnanti in possesso di certificazione linguistica nella lingua inglese o tedesca di livello almeno B1 o in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale in lingua e letteratura straniera inglese o tedesca (conseguito con l'ordinamento universitario previgente al decreto ministeriale n.509 del 1999, ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999 o ai sensi del decreto ministeriale n.270 del 2004) o delle competenze linguistiche accertate in concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di insegnante della scuola dell'infanzia in provincia di Trento.
4. Il passaggio a tempo pieno preclude per il biennio successivo la possibilità di richiedere la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Tutte le distanze citate nel presente contratto sono rilevate utilizzando il servizio disponibile su www.aci.it, effettuando il calcolo con la modalità "distanza più veloce".

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Francesca Mussino

Dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura e Dirigente ad interim/assorbimento
Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola

Per la parte sindacale:

per F.L.C. - C.G.I.L. Francesca Mussino

per C.I.S.L. SCUOLA Candida Bertando

per U.I.L. SCUOLA Diego Bonetti

per UIL ENTI LOCALI - SETTORE SCUOLA Antonio De Gaudio

per F.G.U. - S.A.T.O.S. Luigi Lupat

TABELLA A

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA E PERDENTI POSTO

	Punti
I. Anzianità di servizio ⁽¹⁾	
a) per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato come insegnante in scuole provinciali dell'infanzia o come coordinatore pedagogico per la PAT per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	6 0,5
b) per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato come insegnante in scuole dell'infanzia equiparate per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	5 0,4
c) per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato come insegnante in scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate o come Coordinatore Pedagogico P.A.T. per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	3 0,25
<i>Per i perdenti posto il punteggio per l'anzianità di servizio viene incrementato del 75%</i>	
II. Esigenze di famiglia ⁽²⁾	
a) per ricongiungimento al coniuge o al convivente, ovvero in caso di insegnanti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli conviventi ⁽³⁾	6
b) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni ⁽⁴⁾	4
c) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età ⁽⁴⁾	3
d) per la cura e l'assistenza dei figli affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, ovvero del coniuge o convivente o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto ^{(5) (6)}	6
III. Titoli	
a) per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (si valuta un solo titolo e in alternativa al punto b)	6
b) per l'inclusione nella graduatoria di merito in concorsi riservati per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (si valuta un solo titolo e in alternativa al punto a)	3
c) diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica (si valuta <u>un solo titolo e purché diverso dal titolo di accesso</u>)	4
d) diploma di laurea triennale (si valuta <u>un solo titolo e purché diverso dal titolo di accesso</u>)	3
e) certificazione linguistica corrispondente almeno al livello B1 del C.E.F.R. rilasciata da Enti certificatori accreditati a livello internazionale	3

BF h S fur d

NOTE - Tabella A

- (1) Non si valuta il servizio prestato nell'anno scolastico corrente.
- (2) Le situazioni di cui al titolo "II. Esigenze di famiglia" non si valutano per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
- (3) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di scadenza della presentazione della domanda, vi risiedano con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia da almeno tre mesi.
Si prescinde dal rispetto di tale termine solo nel caso in cui il coniuge per il quale si chiede il ricongiungimento sia stato trasferito d'ufficio. In tal caso dovrà essere prodotta apposita dichiarazione del datore di lavoro del coniuge dalla quale risulti il trasferimento d'ufficio unitamente ad un'autodichiarazione attestante lo stato di convivenza.
Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non siano presenti scuole dell'infanzia provinciali, il punteggio spetta solo per la scuola dell'infanzia provinciale più vicina al comune di residenza.
- (4) L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (5) Nel caso in cui nel comune di assistenza non siano presenti scuole dell'infanzia provinciali, il punteggio spetta per il comune più vicino a quello di residenza dell'assistito.
- (6) La valutazione per le situazioni diverse da quelle certificate ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche, è attribuita nei seguenti casi:
 - a) il figlio affetto da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, ovvero il coniuge, ricoverati permanentemente in istituti di cura;
 - b) il figlio affetto da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, ovvero genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.

TABELLA B

**TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO**

	Punti
I. Anzianità di servizio ⁽¹⁾	
a) per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato come insegnante in scuole provinciali dell'infanzia o come coordinatore pedagogico per la PAT per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	6 0,5
b) per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato come insegnante in scuole dell'infanzia equiparate per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	5 0,4
c) per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato come insegnante in scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate o come Coordinatore Pedagogico P.A.T. per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	3 0,25
d) per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato nella attuale scuola di titolarità	3
e) per 6 anni di servizio con vincolo a tempo indeterminato su posto di sezione-lingua	36
f) per 3 anni di servizio con vincolo a tempo indeterminato su posto di sezione-lingua	18
II. Esigenze di famiglia	
a) per ricongiungimento al coniuge o al convivente, ovvero in caso di insegnanti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli conviventi ⁽²⁾	6
b) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni ⁽³⁾	4
c) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età ⁽³⁾	3
d) per la cura e l'assistenza dei figli affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, ovvero del coniuge o convivente o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nel comune sede di attuale titolarità ^{(4) (5)}	6
III. Titoli	
a) per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (si valuta un solo titolo e in alternativa al punto b)	6
b) per l'inclusione nella graduatoria di merito in concorsi riservati per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (si valuta un solo titolo e in alternativa al punto a)	3
c) diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica (si valuta un solo titolo e purché diverso dal titolo di accesso)	4
d) diploma di laurea triennale (si valuta un solo titolo e purché diverso dal titolo di accesso)	3

TABELLA C

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI PER L'INDIVIDUAZIONE SUL POSTO DI SEZIONE CON COMPETENZA LINGUISTICA⁽¹⁾

	Punti
I. Anzianità di servizio sulla lingua	
a) per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato come insegnante su progetti di lingua in scuole provinciali dell'infanzia per la PAT	6
per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	0,5
b) per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato come insegnante su progetti di lingua in scuole dell'infanzia equiparate	5
per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	0,4
c) per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato come insegnante su progetti di lingua in scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate	3
per ogni mese residuo o frazione superiore a 15 giorni	0,25
d) per ogni anno di servizio a tempo indeterminato prestato su progetti di lingua nella attuale scuola di titolarità	3
II. Titoli⁽²⁾	
b) certificazione linguistica corrispondente al livello B2 del C.E.F.R rilasciata da Enti certificatori accreditati a livello internazionale	5
b) certificazione linguistica corrispondente al livello C1 (o superiore) del C.E.F.R rilasciata da Enti certificatori accreditati a livello internazionale	6

NOTE - Tabella C

- (1) Nel caso di parità di punteggio sarà assegnato al posto di sezione con competenza linguistica l'insegnante con la maggiore anzianità di servizio presso la scuola di titolarità.
- (2) È valutato un solo titolo.

ST
B
al
D

NOTE - Tabella B

- (1) Non si valuta il servizio prestato nell'anno scolastico corrente.
- (2) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di scadenza della presentazione della domanda, vi risiedano con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia da almeno tre mesi.
Si prescinde dal rispetto di tale termine solo nel caso in cui il coniuge per il quale si chiede il ricongiungimento sia stato trasferito d'ufficio. In tal caso dovrà essere prodotta apposita dichiarazione del datore di lavoro del coniuge dalla quale risulti il trasferimento d'ufficio unitamente ad un'autodichiarazione attestante lo stato di convivenza.
Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non siano presenti scuole dell'infanzia provinciali, il punteggio spetta solo per la scuola dell'infanzia provinciale più vicina al comune di residenza.
- (3) L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (4) Nel caso in cui nel comune di assistenza non siano presenti scuole dell'infanzia provinciali, il punteggio spetta per il comune più vicino a quello di residenza dell'assistito.
- (5) La valutazione per le situazioni diverse da quelle certificate ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche, è attribuita nei seguenti casi:
 - a) il figlio affetto da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, ovvero il coniuge, ricoverati permanentemente in istituti di cura;
 - b) il figlio minorato, ovvero genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.